

Addendum al Regolamento per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali

(Delibera 144/2020)

Art. 15 bis - Transito di terzi su aree in concessione e oneri di movimentazione merce

Nel caso in cui una concessione demaniale, rilasciata ex art. 18 L. 84/1994, comprenda l'accesso a banchine pubbliche, sulle quali il concessionario non gode dell'uso esclusivo, il terminalista consente il passaggio di mezzi e merci di operatori terzi autorizzati attraverso le aree in concessione, secondo i percorsi e i tempi preventivamente concordati con la Direzione del terminal.

Le aree di transito sono primariamente destinate allo svolgimento dell'attività d'impresa del terminalista. Pertanto, la presenza di merci, attrezzature o unità di carico depositate dal terminalista in conformità al proprio piano operativo è da considerarsi legittimo esercizio della concessione.

Qualora il transito di un operatore terzo comporti la rimozione, lo spostamento o il riposizionamento temporaneo di materiale depositato dal terminalista, le operazioni per liberare l'area interessata dal transito:

- saranno effettuate dal personale e con i mezzi del terminalista (o da soggetti da esso delegati), per ragioni di sicurezza e responsabilità operativa;
- i costi relativi a tali operazioni (a titolo esemplificativo: manodopera, utilizzo mezzi meccanici, fermo operativo) saranno posti, invece, interamente a carico dell'operatore economico richiedente il passaggio.

Tali oneri saranno fatturati in base alle tariffe previste nel tariffario del terminalista, pena l'applicazione dell'art. 20 del presente Regolamento, in tema di sospensione/revoca dell'autorizzazione d'impresa portuale.

L'operatore terzo è tenuto a fornire un preavviso di almeno 10 giorni per consentire la programmazione dello spostamento, al fine di minimizzare l'intralcio alle attività del terminal.